



CODICE ETICO di EUROCOMPOUND S.r.l.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 07/06/2023

L'Amministratore Unico
Enrico Abbivilla



INDICE

Sommario

INDICE.....	2
PREMESSA	2
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE.....	3
PRINCIPI DI RIFERIMENTO E COMPORTAMENTO CONFORME AL CODICE ETICO	3
ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	6
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO.....	7
SANZIONI	7

PREMESSA

Eurocompound S.r.l. conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico.

È convincimento di Eurocompound S.r.l. che l'etica nella conduzione degli affari sia condizione per il successo e strumento per la promozione della propria immagine, elemento, questo ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale per la Società.

Le regole contenute nel Codice hanno come presupposto il rispetto della legislazione in vigore e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli Esponenti Aziendali e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per Eurocompound, anche solo occasionalmente.

Pertanto, tutte le attività sono svolte con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei dipendenti, dei clienti, degli azionisti e in generale dei partner commerciali e finanziari e della collettività in cui Eurocompound è presente.

Pertanto, tutti coloro che lavorano in Eurocompound, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell'Azienda può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con tali principi.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico, la cui osservanza da parte dei destinatari è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di Eurocompound, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice si applica all'Amministratore, ai dipendenti e ai collaboratori di Eurocompound, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Eurocompound per la quale operano per perseguirne gli obiettivi (in seguito denominati "Destinatari").

A fronte di ciò, Eurocompound si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i Destinatari partendo dalla sua pubblicazione sul sito internet aziendale, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso.

A questo scopo l'Amministratore Unico di Eurocompound ha nominato un "Organismo di Vigilanza" con il compito, tra gli altri, di verificare la corretta e sistematica applicazione del Codice.

Il Codice Etico di Eurocompound S.r.l. è stato approvato dall'Amministratore Unico con atto del 07/06/2023.

Ogni variazione e/o integrazione del Codice deve essere approvata dall'Amministratore Unico e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO E COMPORTAMENTO CONFORME AL CODICE ETICO

1. Ciascun Esponente Aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto.
2. Nessun Esponente Aziendale deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto di Eurocompound né a titolo personale, a società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse della Società.
3. Nessun Esponente Aziendale può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l'attività della Società.
4. Quanto sopra stabilito ai punti 2 e 3 vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero.
5. In deroga a quanto stabilito ai punti 2 e 3, sono ammessi piccoli omaggi o cortesie, purché conformi agli usi locali e non vietati dalle leggi. Tali deroghe devono essere espressamente autorizzate dall'Organismo di Vigilanza.
6. Nessun Esponente Aziendale è autorizzato a erogare per conto di Eurocompound alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
7. In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire, comunque, interessi in conflitto con quelli della Società.

8. Ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata attinente alle attività aziendali.
9. Le attività vietate ai punti 2, 3, 6, 7 e 8 non possono essere perseguite neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone). È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbia le stesse finalità vietate ai punti 2, 3, 6, 7 e 8.
10. Ciascun Esponente Aziendale che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti dei punti 2, 3, 6, 7 e 8, deve immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite nel presente Codice.
11. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 del D.Lgs 231/01.
12. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.
13. Nello svolgimento dell'attività gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello di Eurocompound o attraverso la quale l'Esponente Aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d'affari dell'impresa. Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi di Eurocompound, deve darne comunicazione immediata secondo l'opportunità, all'Organismo di Vigilanza.
14. Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.
15. Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norma di legge applicabile.

Gli Esponenti Aziendali di Eurocompound S.r.l. hanno dunque l'obbligo di conoscere i principi sopra riportati, di astenersi da comportamenti contrari ad essi, di rivolgersi al superiore per chiarimenti o denunce, di collaborare con l'Organismo di Vigilanza e di non nascondere in nessun caso l'esistenza del Codice Etico.

Nei rapporti d'affari, le controparti devono essere informate dell'esistenza del Codice Etico.

La violazione delle regole del presente Codice Etico può far venir meno il rapporto fiduciario di Eurocompound S.r.l. con il Destinatario che l'abbia commessa, con le eventuali conseguenze di legge sul vincolo con la Società.

L'osservanza delle norme del Codice Etico è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile Italiano.

Eurocompound, attraverso i suoi Esponenti Aziendali, si impegna a collaborare con le Autorità giudiziarie, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata all'esercizio del controllo.

Eurocompound si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso.

In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice Etico nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della Società e l'Amministratore Unico, nel fissare gli obiettivi di impresa, deve ispirarsi ai principi dello stesso.

Coloro che occupano posizioni di responsabilità in Eurocompound (i cosiddetti soggetti apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, a indirizzarli all'osservanza del Codice Etico e a favorire il rispetto delle norme.

ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Eurocompound S.r.l. è impegnata a rispettare e a far rispettare le norme contenute nel Codice Etico anche attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che si è stabilito essere un organismo monocratico rappresentato dall'Amministratore Unico della Società.

I requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza sono:

- **autonomia:** l'Amministratore Unico è dotato dei necessari poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori;
- **indipendenza:** l'Amministratore Unico è collocato in un'elevata posizione gerarchica;
- **professionalità:** l'Amministratore Unico è in grado di garantire un adeguato svolgimento dell'attività ispettiva e consulenziale;
- **continuità dell'attività:** l'Amministratore Unico è in grado di garantire un monitoraggio continuo, in linea con le sue finalità.

L'Organismo di Vigilanza è nominato e revocato dall'Assemblea dei Soci (il presente documento vale come nomina dell'Amministratore Unico quale Organismo di Vigilanza).

I poteri sono conferiti a tempo indeterminato e cessano in caso di:

- interruzione del rapporto di collaborazione con Eurocompound S.r.l.;
- motivate dimissioni dalla carica, soggette alla valutazione dell'Assemblea dei Soci;
- sopravvenuta impossibilità ad espletare l'incarico;
- motivata revoca da parte dell'Amministratore Unico;
- mancato adempimento ai doveri stabiliti dalla legge e dal Codice Etico.

COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sull'osservanza del Codice Etico da parte dei Destinatari, sulla sua adeguatezza alla struttura aziendale e sulla sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- in caso di riscontrata inosservanza del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza può irrogare misure disciplinari;
- curare l'aggiornamento del Codice Etico e dei documenti ad esso correlati adeguandoli alle mutate condizioni aziendali o all'introduzione di nuovi reati nel sistema del D.Lgs. 231/2001;
- effettuare periodiche e documentate verifiche mirate nell'ambito delle attività a rischio, comunicandone i risultati all'Amministratore Unico;
- curare le attività di formazione periodica dei Destinatari e predisporre la documentazione interna necessaria (es. procedure);
- riferire periodicamente all'Assemblea dei Soci;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite;
- conservare le registrazioni inerenti alle informazioni ricevute e alle attività svolte in relazione all'attività di controllo, monitoraggio e ispezione.

Per svolgere la sua attività, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, alcune informazioni devono comunque essere tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi in ambito di Eurocompound S.r.l.;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, dei principi del Codice Etico;
- deleghe e procure conferite in ambito di Eurocompound S.r.l.

Gli organi aziendali competenti devono fornire all'Organismo di Vigilanza tutti gli elementi rilevanti.

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Eurocompound S.r.l. stabilisce adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i Destinatari possono rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del Codice Etico.

In particolare, tutti i Destinatari possono segnalare per iscritto (anche in forma anonima) ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza il quale:

- provvede a un'analisi della segnalazione ascoltando l'autore, qualora la segnalazione non sia in forma anonima, e comunque il responsabile della presunta violazione;
- agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- in caso di accertata violazione del Codice Etico, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari all'Amministratore Unico.

I Vertici Aziendali preposti definiscono i provvedimenti da attuare secondo le normative in vigore e ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Eurocompound S.r.l. è impegnata nel favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico ed a divulgarlo con tutti i mezzi ritenuti più opportuni presso i Destinatari mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione, a partire dal proprio sito internet www.eurocompound.it.

Una copia cartacea del Codice Etico è depositata presso la Direzione di Stabilimento in modo da permettere ai Destinatari interni di consultarla in qualunque momento.

SANZIONI

L'Amministratore Unico di Eurocompound S.r.l. potrà adottare un sistema sanzionatorio sul modello del D. Lgs. 231/2001 che, a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata, stabilisca i provvedimenti più opportuni indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, in caso di violazione del Codice da parte di dipendenti e/o responsabili, possono essere adottati dei provvedimenti disciplinari proporzionali alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione in vigore e dalle disposizioni contenute nei contratti di lavoro.

Le disposizioni del Codice si possono applicare anche alle Società fornitrici di lavoro temporaneo. Eurocompound potrà in questo caso stabilire con queste Società uno specifico impegno contrattuale secondo il quale le Società potrebbero essere impegnate a punire le violazioni del Codice con provvedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori ed i consulenti esterni, la violazione dei precetti del Codice può essere sanzionata con la risoluzione dei contratti, ferma restando la facoltà di Eurocompound di richiedere il risarcimento dei danni provocati da questi comportamenti.